



Attribuzione delle abilitazioni alla condotta di apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (V.D.S.).

Agli Aero Club federati

Agli Enti aggregati

Alle Scuole VDS certificate

Alla Commissione Permanente di Specialità VDS

Al Consigliere Federale per il VDS

1. Si porta a conoscenza dei piloti VDS interessati che, con delibera n.36 del 24.02.1996, del Consiglio Federale dell'Ente, successivamente modificata con delibera Consiliare n° 68 dell'11.04.1997, sono state istituite le abilitazioni al pilotaggio dei vari tipi di apparecchi VDS, al fine di tenere conto delle varie tipologie oggi esistenti, le cui caratteristiche di volo si differenziano considerevolmente in funzione dei relativi sistemi di controllo e di pilotaggio.

Esse riguardano gli apparecchi dei seguenti tipi:

a. Apparecchi V.D.S. privi di motore

- deltaplano;
- parapendio;
- aliante V.D.S.

b. Apparecchi V.D.S. muniti di motore

- paramotore;
- deltaplano a motore (o pendolare);
- multiassi (2 assi o 3 assi);
- autogiro V.D.S.;
- elicottero V.D.S.;

- motoaliante V.D.S.;
- anfibia ed idrovolante;

2. Le abilitazioni saranno attribuite, a partire dal 30.6.1997, sia in sede di conseguimento dell'attestato di pilota V.D.S., a seguito della frequenza del relativo corso, sia, successivamente all'acquisizione dell'attestato V.D.S., mediante la partecipazione degli interessati ad una prova di volo presso una scuola certificata, in occasione di una qualsiasi sessione di esami di volo per allievi piloti V.D.S.

La prova di volo abilitativa sarà la stessa cui saranno sottoposti gli allievi del corso. Per la prova di volo saranno utilizzati gli apparecchi della Scuola, iscritti nella scheda Modello OP.

I requisiti per accedere alla prova di volo abilitativa sono:

- a. possesso dell'attestato di pilota V.D.S., in corso di validità;
- b. documentazione attestante il possesso di esperienza di volo sul tipo di apparecchio di cui si richiede l'abilitazione, mediante dichiarazione, autocertificata a norma di legge, con cui il pilota richiedente certifica che ha svolto attività di volo sul tipo di apparecchio sul quale chiede l'abilitazione, nella misura minima indicata nella tabella in "Annesso 1".

I piloti di velivolo, aliante ed elicottero, che intendano ottenere l'attestato di pilota di apparecchi V.D.S. muniti di motore, a norma dell'Art.1 del Regolamento di certificazione delle Scuole V.D.S. a motore potranno ottenere, con l'attestato di pilota V.D.S., rilasciato d'ufficio, la convalida dell'abilitazione sull'apparecchio V.D.S. di loro interesse, allegando all'istanza la documentazione di cui al precedente punto 2.b.

Gli allievi piloti, iscritti ai corsi normali delle scuole certificate per il conseguimento dell'attestato V.D.S. e risultati idonei agli esami finali, hanno automaticamente diritto alla trascrizione ed alla convalida dell'abilitazione, sul libretto personale di volo rilasciato dall'Ae.C.I., per il tipo di apparecchio su cui hanno sostenuto l'esame.

3. I piloti interessati ad ottenere l'abilitazione con prova di volo dovranno farne domanda allegato "A1") alla Scuola presso cui sostenere la prova stessa, allegando la documentazione indicata al punto 2.b.

La scuola li inserirà nell'elenco degli esaminandi, distinguendoli opportunamente tra allievi piloti, abilitazioni al biposto ed abilitazioni

concernenti la presente Circolare, da inviare all'Ae.C.I. unitamente all'istanza di istituzione della sessione di esami. A conclusione favorevole della prova di volo, l'esaminatore convaliderà l'avvenuta abilitazione, apponendo la propria firma in corrispondenza della registrazione del volo di prova stesso sul Libretto di Volo personale del pilota (Allegati "B1" e "B2"). L'Aero Club d'Italia registrerà l'abilitazione sullo stesso libretto (Allegati "C1" e "C2"), inviato a cura della Scuola di volo, unitamente al verbale degli esami, ove saranno elencate anche le prove di volo abilitative ed i relativi risultati ("Abilitato" - "Non Abilitato").

4. Gli attestati, rilasciati prima della data del 30.6.1997, sono validi per ottenere, d'ufficio, la trascrizione e convalida delle abilitazioni, senza prova di volo. Per ottenere l'abilitazione d'ufficio è necessario presentare istanza all'Ae.C.I. (Allegato "A2") in occasione del primo rinnovo utile dell'attestato V.D.S., unitamente al libretto personale di volo ed ai documenti, di cui al precedente punto 2.b., da cui risulti l'esperienza di volo dell'interessato, sull'apparecchio per il quale viene richiesta la trascrizione dell'abilitazione. Per l'abilitazione all'elicottero V.D.S. valgono le norme già in vigore.

5. La concessione delle abilitazioni di cui alla presente Circolare, da parte dell'Aero Club d'Italia, non è soggetta ad alcuna tassa.

6. Le Scuole di volo certificate sono autorizzate ad istituire corsi abilitativi sugli apparecchi V.D.S., compresi nel proprio disciplinare, con il solo rimborso delle spese vive, per piloti già in possesso di attestato in corso di validità, sulla base delle attività minime previste dall'Ae.C.I. per ciascun tipo di apparecchio.

7. La presente direttiva verrà applicata, a titolo sperimentale, per il periodo di tempo necessario a consolidarne le procedure con le eventuali modifiche che si rendessero necessarie. La sperimentazione riguarda esclusivamente le procedure e la documentazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Vittorio ZARDO)

ANNESSO 1
ALLA CIRCOLARE AE.C.I. N. 44 /1997

**ATTIVITA' DI VOLO MINIMA PER OTTENERE
L'ABILITAZIONE SUGLI APPARECCHI V.D.S. CON
PROVA DI VOLO**

A. APPARECCHI V.D.S. PRIVI DI MOTORE

- (1) DELTAPLANO - 10 VOLI ALTI SUL DELTAPLANO
- (2) PARAPENDIO - 10 VOLI ALTI SU PARAPENDIO
- (3) ALIANTE VDS - 4 ORE DI VOLO DA SOLO PILOTA (S.P.) SU ALIANTE V.D.S.

B. APPARECCHI V.D.S. MUNITI DI MOTORE

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) PARAMOTORE | - 10 VOLI CON PARAMOTORE |
| (2) PENDOLARE | - 4 ORE DI VOLO DA S.P. SU PENDOLARE |
| (3) MULTIASSI E
MOTOALIANTE | - 4 ORE DI VOLO DA S.P. SU MULTIASSI |
| (4) AUTOGIRO VDS | - 4 ORE DI VOLO DA S.P. SU AUTOGIRO |
| (5) ELICOTTERO VDS | - 10 ORE DI VOLO DA S.P. SU ELICOTTERO V.D.S.
- PER TALE ABILITAZIONE VALGONO LE NORME
SPECIFICHE GIA' PREVISTE. |